



FOOTBALL CLUB DILETTANTISTICO ATLETICO COSIO

VIALE PIERLUIGI NERVI 2

23013 COSIO VALTELLINO

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERA

nella seduta ordinaria del 1/07/2018 di dare attuazione al seguente:

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 - premesse

Il presente Regolamento Disciplinare è finalizzato a garantire la rettitudine morale e sportiva dei membri dell'Associazione Sportiva.

Esso si rivolge a tutti i soci fondatori, ordinari, onorari, simpatizzanti ed atleti indipendentemente dalle qualifiche assunte all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - principi generali

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni disciplinari devono avere sempre finalità educative e tendere a consolidare il senso di responsabilità; devono essere sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art. 3 - doveri dei soci

Ogni socio è tenuto al rispetto dei doveri indicati all'articolo 11 dello Statuto ed è tenuto a mantenere un comportamento educato e leale nei confronti dell'Associazione e della comunità in genere, sia durante il sodalizio, sia durante gli allenamenti e la partecipazione alle manifestazioni sportive.

Art. 4 - doveri dei dirigenti tesserati e simpatizzanti collaboratori

Ogni dirigente e collaboratore deve:

- produrre tempestivamente i documenti richiesti al momento dell'iscrizione (solo per i dirigenti tesserati);
- effettuare le visite mediche (se previste) presso il Centro di Medicina dello Sport indicato dall'Associazione, consegnando celermente la relativa certificazione in segreteria;
- avere nei confronti degli altri dirigenti, degli atleti, dei soci, dei membri del Consiglio Direttivo e dei componenti lo staff tecnico lo stesso rispetto che quest'ultimi devono a lui;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite;

- utilizzare correttamente i locali, le attrezzature, il materiale e gli indumenti sportivi dell'Associazione che rappresentano, sempre e comunque, patrimonio della stessa ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto;
- avere massima cura ed attenzione per tutto il materiale in dotazione, riconsegnandolo al termine della stagione sportiva;
- rispettare le decisioni prese dal Direttore di Gara durante le manifestazioni sportive;
- avere massimo rispetto per le compagini avversarie, evitando il più possibile scontri verbali anche a fronte di evidenti provocazioni.

Art. 5 - doveri degli atleti tesserati

Ogni atleta deve:

- produrre tempestivamente i documenti richiesti al momento dell'iscrizione;
- effettuare le visite mediche presso il Centro di Medicina dello Sport indicato dall'Associazione, consegnando celermente la relativa certificazione in segreteria;
- avere nei confronti degli altri atleti, dei soci, dei membri del Consiglio Direttivo, dei dirigenti e dei componenti lo staff tecnico lo stesso rispetto che quest'ultimi devono a lui;
- rispettare la puntualità degli orari suggeriti per gli allenamenti e le manifestazioni sportive, eventualmente avvisando con congruo anticipo l'Allenatore, il Direttore Sportivo o un componente lo staff tecnico in caso di assenza o ritardo;
- presentarsi alle manifestazioni sportive, amichevoli od ufficiali, con il completo di rappresentanza;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite;
- utilizzare correttamente i locali, le attrezzature, il materiale e gli indumenti sportivi dell'Associazione che rappresentano, sempre e comunque, patrimonio della stessa ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto;
- avere massima cura ed attenzione per tutto il materiale in dotazione, riconsegnandolo al termine della stagione sportiva;
- rispettare le scelte operate dall'Allenatore durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive;
- rispettare le decisioni prese dal Direttore di Gara durante le manifestazioni sportive, lasciando l'incombenza di una eventuale e contenuta contestazione esclusivamente al "capitano" della squadra designato;
- avere massimo rispetto per le compagini avversarie, evitando il più possibile scontri verbali anche a fronte di evidenti provocazioni.

Art. 6 - mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari i comportamenti contrari ai doveri di cui agli articoli 3, 4 e 5 ed in particolare:

- negligenza nell'assolvimento dei doveri sportivi;
- inosservanza degli orari in genere;
- frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continue, non adeguatamente e puntualmente giustificate;
- comportamento disattento e disinteressato;
- disturbo durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive;
- uso della bestemmia durante le manifestazioni sportive, sia dentro il campo che sugli spalti;
- danneggiamento di locali, attrezzature, materiale ed indumenti sportivi;
- violazione delle norme di sicurezza ed igiene;
- scorrettezze nei rapporti interpersonali di qualsiasi livello, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Associazione;
- atti di violenza di qualsiasi genere;
- furto di beni;
- fumare all'interno delle zone "tecniche" (campi da gioco, area spogliatoi, ecc...)
- introduzione ed uso di sostanze illecite;
- inosservanza delle norme e dei divieti del presente Regolamento;

Art. 7 - sanzioni disciplinari

A carico dei soci, dei dirigenti e degli atleti che vengono meno ai doveri di cui agli articoli 3, 4 e 5, o che si rendano protagonisti di talune mancanze di cui all'articolo 6, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo verbale con pagamento di una multa verso l'Associazione;
- ammonizione scritta;
- ammonizione scritta con pagamento di una penale verso l'Associazione;
- sospensione dalle attività sociali per un determinato periodo di tempo;
- sospensione dalle attività sociali con pagamento di un risarcimento verso l'Associazione;
- espulsione dall'Associazione.

Art. 8 - organi competenti

Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 7 sono deliberate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Interno dell'Associazione.

Per il pagamento di eventuali multe o penali, il Consiglio Direttivo può affidare ad un socio od altra persona di fiducia l'incarico della riscossione.

La sanzione dell'espulsione, per i soci, è deliberata secondo la procedura di cui all'articolo 15 comma 3 dello Statuto.

La sanzione dell'espulsione, per i tesserati (dirigenti o atleti), è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, il Direttore Generale o in sua mancanza il Segretario, provvede ad acquisire tutti gli atti, le informazioni e le testimonianze necessarie per consentire al Consiglio Direttivo di pronunciare un giudizio sereno ed equanime.

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni; a tal fine il Consiglio Direttivo può convocare l'interessato per gli approfondimenti del caso.

Art. 9 - norme finali

Il presente Regolamento Disciplinare, composto da nove articoli, può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera h) dello Statuto Sociale.

Per ogni altro argomento non previsto o disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto.

Cosio Valtellino 1 luglio 2018